

DIRETTIVA 2000/45/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2000

che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/373/CEE prevede che i controlli ufficiali degli alimenti per animali volti a costatare l'osservanza delle condizioni prescritte in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti la qualità e la composizione degli alimenti per animali siano effettuati secondo metodi comunitari di prelievo di campioni e di analisi.
- (2) La direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, prescrive che il contenuto di vitamina A e vitamina E deve essere indicato nell'etichettatura allorché tali sostanze sono aggiunte alle premiscele e agli alimenti per animali.
- (3) La direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE ⁽⁶⁾, e la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE ⁽⁸⁾, prevedono la dichiarazione degli amminoacidi nell'etichettatura degli alimenti per animali.
- (4) È necessario stabilire metodi di analisi comunitari per il controllo di dette sostanze.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prescrivono che le analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali e delle premiscele, per quanto riguarda il loro contenuto di vitamina A, vitamina E e triptofano, siano effettuate con i metodi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 agosto 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le misure a partire dal 1° settembre 2000.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 18.11.1999, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.